



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella camera di consiglio del 23 gennaio 2019

composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Antonio CONTU - Presidente
- Consigliere Mario GUARANY - Componente
- Consigliere Valeria FRANCHI - Componente
- Consigliere Marco DI MARCO - Componente relatore
- Referendario Flavia D'ORO - Componente
- Referendario Paola LO GIUDICE - Componente

**VERIFICHE IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELLA PREVISIONE DI CUI ALL'ART. 11
D.LGS. 175/2016 COME MODIFICATO DALL'ART. 7 D.LGS. 100/2017**

COMUNE DI MONDOLFO

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;


Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. 175/2016 (c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 100/2017 (c.d. Decreto correttivo);

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 19/2018/INPR, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2018;

VISTA la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di Consiglio;

Udito il relatore, cons. Marco Di Marco;



PREMESSO

Come noto il d.lgs. 175/2016 è intervenuto sulla disciplina delle società a partecipazione pubblica, per un verso, operando il riordino del frammentario *corpus* normativo regolatore della materia, e per altro, innovando il regime previgente.

Ciò in vista del conseguimento di quelle finalità di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica che, già previste quali criteri direttivi della legge delega n. 124/2015 (cfr. art. 18), trovano specifica evidenza nel comma 2 dell'art. 1 del citato decreto.

Tra gli elementi di novità indubbio rilievo assume la disciplina prevista con riguardo alla composizione dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico laddove l'art. 11, con evidenti finalità di semplificazione e di contenimento dei costi c.d. di apparato, dispone che l'organo amministrativo delle predette società sia, di norma, costituito da un amministratore unico.

Trattasi, in realtà, di una soluzione non del tutto inedita atteso che la figura dell'amministratore unico era stata già contemplata, seppur quale opzione virtuosa e non come scelta privilegiata, da precedenti interventi legislativi (cfr. art. 1, commi 465 e 729, legge n. 296/2006 nonché art. 4, commi 4 e 5, d.l. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012).

La nuova disposizione prevede, di contro, l'amministratore unico quale regola generale, nondimeno, derogabile nella ricorrenza di specifiche condizioni richiamate dal successivo comma 3 che fissa, altresì, uno specifico iter procedimentale, peraltro, oggetto di rivisitazione per effetto dell'art. 7 del d.lgs. 100/2017 (c.d. correttivo), a decorrere dal 27 giugno 2017 (art. 22, comma 1, d.lgs. n. 100/2017).

Nella sua versione originaria il comma 3 rimetteva, invero, ad apposito D.P.C.M. l'individuazione dei criteri in base ai quali le società a controllo pubblico potessero optare per un diverso modulo organizzativo (consiglio di amministrazione ovvero sistemi alternativi di amministrazione e controllo – dualistico o monistico – previsti dal codice civile).

Nella formulazione successiva al citato decreto correttivo il comma 3 demanda all'assemblea della società a controllo pubblico la decisione di derogare alla regola dell'amministratore unico prevedendo che, con deliberazione motivata in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'assemblea possa ricorrere al consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) ovvero a forme di *governance* alternative (sistema dualistico o monistico).

La medesima disposizione prevede che la delibera sia trasmessa alla Sezione della Corte dei conti oltre che alla struttura del Ministero e dell'economia e delle finanze alla quale, come noto, spetta il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del T.U.

In tale contesto, l'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni prevede che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore dello stesso decreto adeguino i propri statuti alle nuove disposizioni entro il 31 luglio 2017.

Alla luce di tale quadro dispositivo la Sezione, operata una preliminare ricognizione circa l'assolvimento del suddetto adempimento da parte delle società a controllo pubblico della Regione Marche, anche in considerazione del numero estremamente contenuto di deliberazioni pervenute, ha ritenuto di svolgere un più approfondito monitoraggio operando mirati riscontri per il tramite degli enti territoriali, titolari di partecipazioni societarie, anche al fine di pervenire alla individuazione di eventuali profili critici da segnalare, in conformità alla natura collaborativa del controllo, in vista della adozione di misure correttive.

CONSIDERATO

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'ambito delle verifiche svolte si rileva che, con nota prot. n. 1919 del 01/10/2018, a firma del Presidente di questa Sezione regionale di controllo, sono stati richiesti elementi informativi al Comune di Mondolfo circa le determinazioni assunte da parte delle società a controllo pubblico in ordine al recepimento della nuova disciplina prevista dal citato art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. 175/2016 come modificato dal d.lgs. 100/2017.

In riscontro alla suddetta richiesta, con nota prot. 26666 del 12 ottobre 2018, l'Ente ha trasmesso il verbale di delibera di assemblea straordinaria Rep. n. 6636 della società ASET spa, assunta in data 13 aprile 2017 recante "Modifiche al vigente statuto ASET spa" e "Determinazione dei compensi dell'organo amministrativo" e l'allegato contenente la versione modificata dello statuto.


Nel prospetto di seguito riportato, si indicano gli elementi informativi relativi alle partecipazioni detenute rinvenienti dalla documentazione agli atti della Sezione:

Società	Tipologia societaria	Quota di partecipazione	Composizione Organo amministrativo	Comunicazioni alla Sezione controllo della Corte dei conti	Motivazioni
Aset Spa	SPA	0,04 %	Consiglio di Amministrazione 5 membri	-	

Si precisa che il dato relativo alla quota di partecipazione è stato accertato officiosamente sulla base dei dati contenuti nella banca dati della CCIAA.

Il quadro conoscitivo posto a fondamento delle valutazioni del Collegio è stato completato con ulteriore documentazione acquisita nell'ambito di analoghe verifiche effettuate a carico di altri enti locali. In particolare è stata esaminata:

- la delibera del Comune di Fano n. 59 del 28 marzo 2017 avente ad oggetto: "Modifica statuto ASET spa e patto parasociale nelle more di efficacia della fusione per incorporazione tra ASET spa (società incorporata) ed ASET HOLDING spa (società incorporante)";
- la nota a firma del Presidente dell'ASET del 9 novembre 2018 indirizzata al Comune di Fossombrone e relativi allegati.



RITENUTO

Dall'esame della documentazione acquisita è emerso che la società ASET spa con deliberazione di assemblea straordinaria del 13 aprile 2017 ha modificato la composizione dell'organo di amministrazione prevedendo un consiglio di amministrazione composto di cinque membri in luogo del precedente amministratore unico.

La modifica statutaria è stata effettuata in data anteriore all'entrata in vigore del D.lgs. 100/17 recante la modifica dell'art. 11, comma 3 cit., in un contesto normativo caratterizzato da notevole incertezza determinata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016 e dalla mancata adozione del DPCM previsto dall'allora vigente art. 11, co.3 cit.

Le modifiche del 2017 sono intervenute nell'ambito di un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie intestate al Comune di Fano (detentore di una percentuale di partecipazione superiore al 97% del capitale sociale) culminato con la fusione per incorporazione della ASET Holding spa (incorporata) nella ASET spa (incorporante).

Sebbene la delibera di assemblea straordinaria del 13 aprile 2017 recante la modifica dello statuto non contenga specifiche informazioni al riguardo, le motivazioni che hanno condotto alla scelta di affidare l'amministrazione della società ad un organo collegiale sono esplicitate nella deliberazione del Consiglio comunale di Fano n. 59 del 28 marzo 2017. Nella predetta deliberazione il Comune di Fano ha motivato – sia pure in modo assai sintetico - l'opzione per un consiglio di amministrazione composto da cinque membri in relazione ai seguenti profili organizzativi e gestionali: rilevanza del bilancio, numero dei dipendenti, numero dei Comuni soci, rilevante popolazione servita, necessità di garantire una rappresentanza ai comuni soci ultraminoritari in relazione al controllo analogo e al patto parasociale.

Inoltre, risultano adeguatamente considerate le esigenze di contenimento dei costi. Infatti, il costo per il nuovo CdA risulta essere inferiore alla somma dei costi precedentemente imputabili agli organi di amministrazione di ASET spa e ASET Holding spa.

Da quanto precede, discende la sostanziale conformità delle norme statutarie di ASET spa al vigente art. 11, co. 3.

Tanto premesso la Sezione

ACCERTA

che la disciplina statutaria della società ASET spa partecipata dal Comune di Mondolfo rispetta le norme di cui all'art. 11, co. 3 del d.lgs. 175/16 relative alla composizione dell'organo di amministrazione

DISPONE


che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Mondolfo nonché alla struttura individuata presso il Ministero dell'economia e delle finanze ex art. 15 d.lgs. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella camera di consiglio del 23 gennaio 2019.

Il relatore



Marco Di Marco



Depositata in Segreteria in data


Il Direttore della Segreteria

12 4 GEN. 2019
Dr. Carlo SERRA



Il Presidente

Antonio Contu



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N. 77947463 del 24/01/2019

